

8.2.14.3.3. 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione promuove e sostiene la cooperazione programmata dai GAL nell'ambito della SSL e promossa all'interno delle aree rurali. La finalità assegnata alla cooperazione è di attuare scambi di esperienze e trasferimenti di buone pratiche ma anche fare in modo di ampliare la prospettiva locale ed incentivare il carattere innovativo delle azioni di sviluppo locale contribuendo al miglioramento delle strategie di sviluppo e all'accrescimento della competitività dei territori. La cooperazione con altri territori in cui è applicato il CLLD/LEADER può anche essere uno strumento strategico che il GAL può utilizzare per raggiungere la massa critica necessaria per alcuni progetti o per mettere in comune risorse e competenze complementari che producono effetti sul territorio.

L'operazione sostiene le azioni per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale dei gruppi di azione locale, di cui all'art. 35, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per "cooperazione interterritoriale" si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per "cooperazione transnazionale" si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

I partner dei gruppi di azione locale possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale, un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnata nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione, oppure un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnata nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

L'operazione può sostenere gli interventi attivati dai Gruppi di Azione Locale relativi al supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

Nell'attività di sostegno ai progetti di cooperazione veri e propri possono rientrare le seguenti azioni:

- attività collegate alla realizzazione dei progetti di cooperazione da parte del personale dedicato
- organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner collegate alla realizzazione delle attività previste nel progetto
- ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti le attività specifiche di cooperazione
- azioni di comunicazione e di informazione
- interventi materiali strumentali alla realizzazione dell'azione comune organizzazione e attuazione delle attività progettuali
- attività di coordinamento del progetto
- costituzione e gestione di una eventuale struttura comune

La cooperazione potrà essere integrata nella strategia di sviluppo locale del GAL come una delle sue priorità. In questo caso il GAL dichiara la sua intenzione di cooperare nel/i territorio/i coperti dalla propria strategia. Ai sensi dell'articolo 34 (Reg. UE n. 1303/2013) saranno i GAL a selezionare i progetti da attuare nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

Nel PSL il GAL indicherà se prevede di attivare la sottomisura, quali risorse intende allocare per essa e le azioni e gli interventi che si intendono intraprendere al fine di valorizzare le risorse territori in una fase di reciproco scambio di esperienze al fine di favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali attraverso lo sviluppo di esperienze innovative ed alla realizzazione di interventi di sistema strettamente connessi alla strategia di sviluppo locale.

Nel caso di partenariati che attuano le loro strategie di sviluppo locale al di fuori delle zone rurali, essi devono essere situati all'interno dell'UE

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, con particolare riguardo alle regole di ammissibilità delle spese previste dagli art. 65-71. Regolamento delegato (UE) 807/2014 del Reg. (UE) 1303/2013. Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

GAL selezionati per l'attuazione di PSL nella regione Calabria e Attori Locali

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di preparazione dei progetti di cooperazione per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi a:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione ed informazione dei territori spese relative all'organizzazione di riunioni ed incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e

traduzione

- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto
- spese generali relative all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di progettazione ed animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione

Sono ammissibili le spese di realizzazione dei progetti di cooperazione veri e propri per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi a:

- spese per attività di coordinamento del progetto
- spese per la costituzione e gestione di una eventuale struttura comune
- spese per attività collegate alla realizzazione dei progetti di cooperazione da parte del personale dedicato
- spese per organizzazione di riunioni e incontri di coordinamento tra partner collegate alla realizzazione delle attività previste nel progetto
- spese per ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti le attività specifiche di cooperazione
- spese per azioni di comunicazione e di informazione
- spese per interventi materiali strumentali alla realizzazione dell'azione comune organizzazione e attuazione delle attività progettuali
- azione attuativa comune.

Le spese relative all'azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa ammissibile e delle condizioni stabilite dal PSR e dal Piano di Azione Locale per le singole misure/interventi attivati.

E' ammissibile anche la quota degli eventuali costi comuni sostenuti nell'ambito delle attività di cooperazione, ossia le spese che devono essere condivise dai partner.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

Le spese per il sostegno preparatorio sono ammissibili dalla data di attivazione del bando per la presentazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e proposti nell'ambito della Piano di Sviluppo Locale.

Il sostegno al supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, sarà attivato a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a

realizzare un progetto concreto.

I progetti di cooperazione dovranno essere programmati e inseriti nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale con la descrizione di un programma di massima delle attività di cooperazione che si intende attivare tale da dimostrare la coerenza tra la strategia di sviluppo locale e gli ambiti tematici scelti e attraverso la descrizione dell'idea-progetto, dell'ambito territoriale di riferimento, della tipologia di partner e della spesa programmata e coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b).

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e pertanto i principi che riguardano i criteri di selezione dei progetti di cooperazione sono quelli indicati nei Piani di Azione Locale in coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale ed in funzione dei fabbisogni, degli ambiti di interesse, degli obiettivi e dei risultati attesi della strategia medesima.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dei costi ammissibili.

Le spese relative alla preparazione dei progetti di cooperazione saranno rimborsate sulla base della documentazione giustificativa delle stesse e fino ad un massimo di Euro 15.000,00

I tassi di sostegno applicabili nel caso in cui gli interventi ricadono nell'ambito delle misure del PSR devono rispettare le previsioni contenute nell'Allegato II del Regolamento 1305/2013 e dal Programma.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni dell'intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 19.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi, correlati in gran parte al grado di complessità che presenta la gestione della misura attraverso la quale il PSR applica l'approccio Leader.

Un rischio moderato connesso alla corretta applicazione delle norme e delle procedure della normativa sugli appalti che deve essere rispettata sia dai beneficiari finali del PSL che dagli stessi GAL (ECR4)

Un rischio connesso ai potenziali conflitti di interesse dei soggetti (pubblici e privati) che appartengono al partenariato GAL (ECR1).

Un rischio moderato relativo alla rendicontazione delle spese sostenute, ciò in quanto sono di molteplice

natura e tipologia (ECR2)

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuativo del manuale delle procedure per l'applicazione delle norme sui contratti pubblici.

Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso attività di controllo e verifica periodica degli standard organizzativi ed operativi utilizzati dai GAL e che sono in grado di verificare, monitorare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse.

Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la redazione di un vademecum che definisce con precisione le modalità da utilizzare per la rendicontazione di ciascuna categoria di spesa e della documentazione da produrre.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante la complessità oggettiva dell'attuazione della misura, le azioni di mitigazioni previste e che devono essere garantite con continuità da parte dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento regionale, consentono di mantenere basso il rischio di errore della misura.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione non attiva lo start-up-kit di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

L'informazione è riportata a livello di misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

L'informazione è riportata a livello di misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

L'informazione è riportata a livello di misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'informazione è riportata a livello di misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

L'informazione è riportata a livello di misura.